



**COMUNE DI PINASCA**

**Città Metropolitana di Torino**

***REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE  
E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO  
PER FUNZIONI TECNICHE***

***di cui all'art. 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
DEL CODICE APPALTI PUBBLICI***

Approvato con deliberazione della G.C. n. 66 del 14.10.2016

# **INDICE GENERALE**

- ART. 1 - Obiettivi e finalità**
- ART. 2 – Costituzione del fondo**
- ART. 3 - Suddivisione del fondo**
- ART. 4 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro**
- ART. 5 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo**
- ART. 6 – Limitazioni all'erogazione degli incentivi**
- ART. 7 – Liquidazione del fondo**
- ART. 8 - Svolgimento dell'attività**

## **Art. 1. Obiettivi e finalità**

1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche di Responsabile Unico del Procedimento di un lavoro pubblico o di un servizio.

2) Nel quadro economico dell'opera pubblica, dovrà essere indicato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento dell'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

3) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4) Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

## **ART. 2 – Costituzione del fondo**

Alla costituzione del fondo concorrono:

- una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 2 del 18 aprile 2016, n. 50. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA e spese tecniche escluse, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio gli imprevisti (netto) e quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.

### ART. 3 - Suddivisione del fondo

3.1) L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 2, è ripartito, tra il Responsabile del Procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3.2) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 2, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

### ART. 4 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro

4.1) Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente art. 3.1) il personale interessato è quello individuato all'art. 113, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in organico all'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.

4.2) La Giunta comunale, con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile unico del Procedimento.

4.3) Il Responsabile Unico del Procedimento costituisce il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività, individuando un gruppo di progettazione e/o un gruppo di attività di supporto del quale fa parte personale tecnico ed amministrativo appartenente ai seguenti uffici:

- Ufficio Tecnico;
- Ufficio Segreteria;
- Ufficio Ragioneria.

4.4) L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

4.5) Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici, nonché tecnici esterni.

4.6) Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

### ART. 5 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo

5.1) La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all' art. 3.1), è ripartita come segue:

<b>PRESTAZIONE</b>		<b>%</b>
<b><u>Responsabile Unico del Procedimento</u></b> <b><u>Direzione lavori e collaudo tecnico</u></b>		<b>55</b>
<b><u>Gruppo di attività di supporto</u></b>	Struttura Tecnica	15
	Struttura Amministrativa	15
	Struttura Finanziaria	15
Tot		<b>45</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

5.2) Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

5.3) La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

## **ART. 6 – Limitazioni all'erogazione degli incentivi**

6.1) Ai sensi dell'articolo 113, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6.2) A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e non imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono ridotte dello 0,5%:

Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), e d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'Ente "finanziatore" dell'opera o lavoro;

6.3) Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

6.4) Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

## **ART. 7 – Liquidazione del fondo**

7.1) Il Dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

7.2) L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Dirigente o del responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo;

7.3) La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente o responsabile del servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, e trasmessa agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata.

7.4) Per la direzione lavori ed il collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.

7.5) La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal dirigente o dal responsabile del servizio. Il servizio finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione delle spettanze inoltra il suddetto provvedimento al servizio personale che provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto entro la prima mensilità utile.

7.6) La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

## **ART. 8 - Svolgimento dell'attività**

8.1) Le attività descritte nel precedente art. 5 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

8.2) Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.